

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"Associazione Culturale Mi riguarda – osservatorio per la salute mentale e lotta allo stigma – OdV"

Art.1 Denominazione

È costituito l'Ente del Terzo settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione Culturale "Mi Riguarda" osservatorio per la salute mentale e lotta allo stigma – OdV".

L'Associazione è democratica, apartitica, aconfessionale con durata illimitata, nel tempo e senza scopo di lucro.

L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal D.Lgs. 117/2017 e, per quanto applicabile, dal Codice Civile.

L'Associazione ha sede in viale della Libertà 32 - 46029 Suzzara M.N.

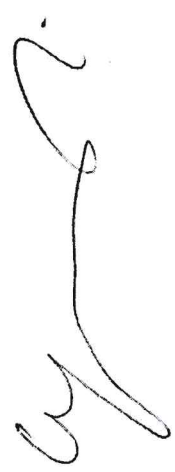
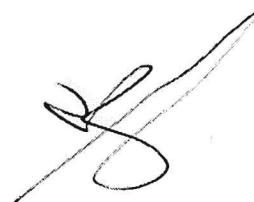
Art 2 – Scopi dell'Associazione

La salute mentale, la libertà personale e la non discriminazione sono diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Il rispetto della legge fondamentale vincola gli atti legislativi ed amministrativi che hanno il compito di tradurre i principi in servizi e comportamenti socialmente condivisi.

La disponibilità effettiva dei diritti costituzionali è affidata alla attività del Pubblico, con ciò intendendo l'insieme di servizi ed attività programmati e gestiti dallo Stato e dalle sue articolazioni, in collaborazione con enti privati profit e non profit.

La recente elaborazione del concetto di beni comuni naturali (acqua, terra, aria e fuoco, in ogni modo lo si ottenga) la cui proprietà e fruizione è indivisibile,

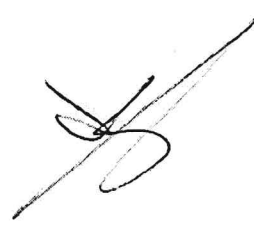


rappresenta un modello di riferimento ma non un paradigma immediatamente trasferibile al tema dei diritti alla salute mentale, alla libertà personale ed alla non discriminazione per i quali si ritiene ancora fondamentale la funzione del pubblico come sviluppata dalle politiche di welfare. La transizione dai modelli di welfare state a quelli di welfare community ha sottolineato la necessità di organismi sociali organizzati ed indipendenti che svolgano funzione di promozione culturale, osservatorio ed advocacy.

Tale necessità è ulteriormente sollecitata da modelli manageriali e aziendalistici di gestione dei servizi che segmentano gli interventi terapeutici in prestazioni e di fatto aboliscono la possibilità di negoziare ed intervenire nella verifica del loro idoneo funzionamento.

Ciò premesso l'Associazione Culturale "Mi riguarda Osservatorio per la Salute Mentale e lotta allo Stigma - OdV" dichiara di perseguire i seguenti scopi esclusivamente per finalità di utilità-socio culturale nel campo della salute mentale:

- a) favorire la diffusione delle conoscenze relative alle dimensioni del disagio psicosociale presente nel territorio mantovano
- b) favorire la diffusione della cultura delle buone pratiche che dovrebbero orientare i servizi con una specifica attenzione al come si mettono in atto gli interventi di tutela e di cura della salute mentale, escludendo qualsiasi pratica coercitiva dalle contenzioni fisiche, ambientali e farmacologiche all'internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari.
- c) favorire la conoscenza e la ricerca relativa ai fattori che favoriscono la salute mentale a partire dalla coesione sociale e la disponibilità di risorse



economiche

d) rompere la separatezza dei saperi professionali e connetterli alla conoscenza esperienziale di cui sono portatrici le persone con problemi di salute mentale, le reti naturali e sociali, le organizzazioni del volontariato.

e) favorire la rimozione delle condizioni culturali e sociali che portano allo stigma nei confronti delle persone con problemi psichici con particolare attenzione alla discriminazione delle persone con problemi di salute mentale nell'accesso ai programmi di cura/riabilitazione psichiatrici, ai servizi sociali e sanitari, ai servizi per l'impiego.

f) favorire le organizzazioni che riuniscono e rappresentano gli utilizzatori dei servizi per la salute mentale e le persone che hanno o hanno avuto problemi di salute mentale

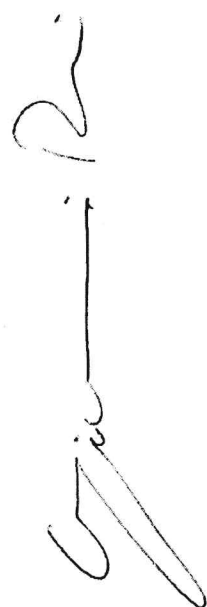
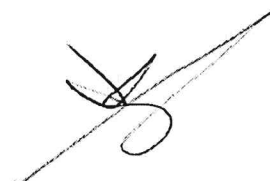
g) monitorare e valutare gli atti di programmazione/gestione locale e regionale verificandone la coerenza con i principi contenuti nella costituzione italiana e la legge 180/78.

h) formulare proposte utili ad orientare l'organizzazione dei servizi socio sanitari nel rispetto della costituzione italiana e della legge 180/78 e secondo una innovativa strategia che consideri il welfare secondo una dimensione allargata che ne comprenda ogni elemento della cura degli altri e di sé: educazione e cultura, ambiente e lavoro, assistenza e salute.

Art 3 – Attività dell'Associazione

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio

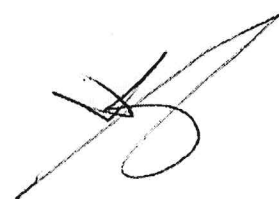


dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

— promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

In particolare, l'Associazione Culturale per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere:

- a) un osservatorio che si dedichi ad attività di promozione ed advocacy rispetto alla concreta possibilità per i cittadini mantovani di godere in maniera soddisfacente dei diritti alla salute mentale, la libertà personale e la non discriminazione.
- b) organizza l'operatività di **radio rete 180** (la voce di chi sente le voci) con produzione radiofonica, prodotta in autonomia da persone che hanno o che hanno avuto problemi di salute mentale.
- c) l'associazione svolge ogni altra attività affine o simile a quelle elencate, nonché promuovere occasioni di confronto dibattito su tematiche inerenti la salute mentale anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa (pubblicazioni, giornali, radio, televisioni, iniziative pubbliche.
- d) l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali libere e gratuite dei propri associati. ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.



e) l'associazione attraverso l'osservatorio svolgerà ogni attività utile al perseguimento dei suoi scopi con esclusione della gestione diretta di servizi socio-sanitari.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

ART 4 – Requisiti di ammissione

L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

È ammessa l'iscrizione alla associazione da parte delle persone fisiche e da parte di associazioni culturali e socio-sanitarie, istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private.

I soci si distinguono in soci fondatori (sono quelli presenti all'atto costitutivo, soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari. Tutti hanno diritto di voto ad eccezione dei soci onorari.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente al Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.

Nel caso la domanda di adesione sia presentata da associazioni, istituzione o altre tipologie di organizzazioni private essa deve contenere l'indicazione del rappresentante in assemblea e deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante l'associazione o l'ente.

È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione.



L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art 5 – Diritti e doveri dei soci

L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione.

Ogni socio (anche se diverso dalle persone fisiche) ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.

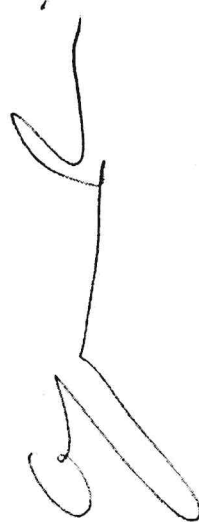
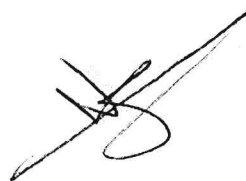
Tutti i soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di consultare liberamente i libri sociali e contabili dell'Associazione.

Art 6 – Esclusione del socio

Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Il socio colpito da provvedimento di esclusione può



ricorrere, notificandolo per iscritto al Consiglio Direttivo, alla prima Assemblea utile la quale delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art 7 – Risorse economiche dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quota associativa
- b) contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- c) contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 8 – Bilancio dell'Associazione

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art 9 – Organi dell'Associazione

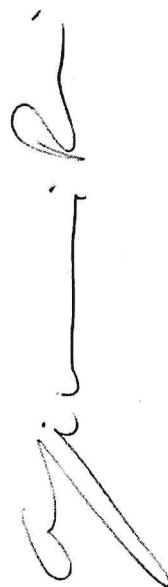
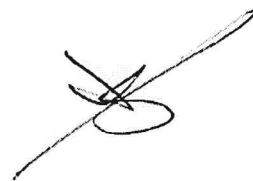
Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Direttivo, (giunta collegiale a termine, organo decisionale ed esecutivo);
- il Presidente, (rappresentante legale dell'associazione);
- il Vice-presidente;
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori dei conti;

Tutte le cariche sono elettive e gratuite;

Art 10 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli



aderenti all'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente o dalla Giunta collegiale ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.

L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

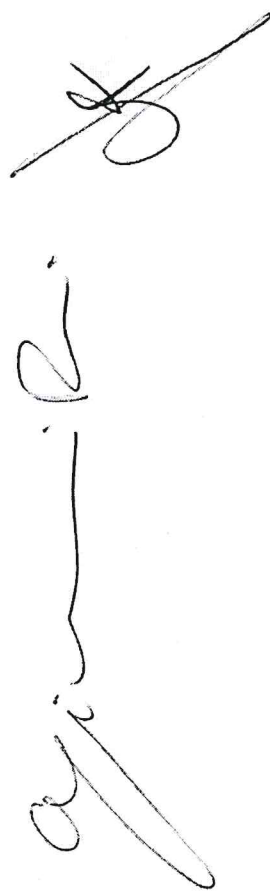
La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo 1 delega).

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 11 – L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la

A handwritten signature is located to the right of the text, consisting of a stylized 'X' or 'Z' shape. Below it is a long, thin vertical line that extends down the page.

presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione eleggendoli tra i soci;
- nomina e revoca, qualora lo ritenga opportuno, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti eleggendoli tra i soci;
- nomina e revoca, qualora si verifichino le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, qualora richiesto, sull'esclusione degli associati e sul provvedimento di rigetto della domanda di adesione
- approva gli eventuali regolamenti interni
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art 12 – L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

- a) modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consigli Direttivo o

di almeno un terzo degli aderenti;

b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo, ma di almeno un 1/3 degli aderenti.

Art 13 – Il Consiglio Direttivo

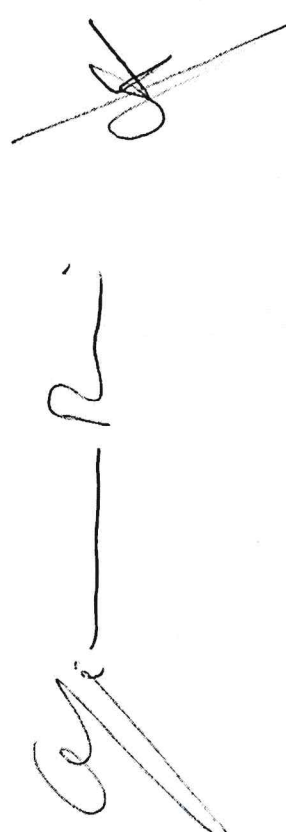
L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo (Giunta collegiale) composto/a da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo (Giunta collegiale) si riunisce al bisogno con convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti



validamente espressi.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

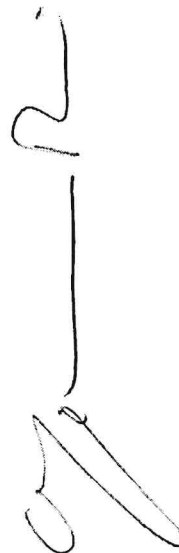
- a) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- b) predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- d) assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
- e) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- f) deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio
- g) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo (Giunta collegiale) provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea.

Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art 14 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo (Giunta collegiale) tra i suoi membri a maggioranza di voti.



Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo (Giunta collegiale), in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo (Giunta collegiale) nella prima riunione successiva.

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo (Giunta collegiale) in merito all'Attività compiuta.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario ha il compito di gestire i libri sociali e di verbalizzare le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art 15 – Il Collegio dei Revisori dei conti

L'Assemblea ordinaria può nominare, anche tra i soci, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

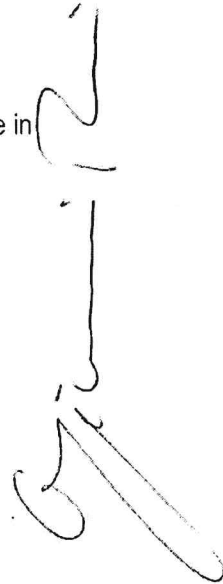
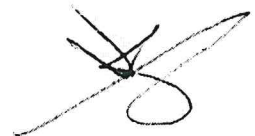
A handwritten signature is located at the top right of the page. Below it, a vertical line is drawn, with the numbers 1, 2, and 3 written next to it, likely indicating a list or a sequence of items.

Art 16 – Lo scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci, non più di due deleghe per ogni associato che interviene all'assemblea. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art 17 – Discipline residuale

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.



3 2338 28/10/2022

0,00 TNH22L002338000KB
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

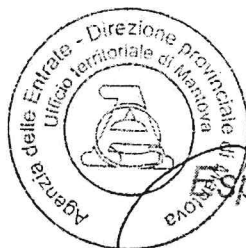
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH



Esposito Gianluca